



PrevAer
Fondo Pensione

**Regolamento recante la disciplina
dell'Adesione e della contribuzione
dei Soggetti Fiscalmente a carico**

(aggiornato al 16 dicembre 2014)

ARTICOLO 1 — OGGETTO

1.1 – Con il presente regolamento PREVAER – FONDO PENSIONE, di seguito PREVAER, dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 3, lett. g), in materia di adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti al Fondo, di seguito iscritto principale.

ARTICOLO 2 — ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE

2.1 – L'adesione a PREVAER dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione dell'iscritto principale, ovvero in un momento successivo. La condizione di soggetto fiscalmente a carico dell'iscritto principale deve sussistere all'atto dell'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico: la posizione in tal modo attivata è autonoma e distinta da quella dell'iscritto principale.

2.2. – Ai fini dell'iscrizione a PREVAER di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico reperibile sul sito www.prevaer.it .

2.3 – Nel caso in cui l'adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione a PREVAER dell'iscritto principale, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

2.4 – Nel caso di iscrizione di soggetto fiscalmente a carico minorenni o sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In ogni caso, il modulo deve essere sottoscritto anche dall'iscritto principale

2.5 – L'investimento della posizione individuale nei comparti di investimento verrà scelta all'atto dell'adesione. In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico verrà investita nel comparto Linea Garantita.

2.6 – Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente regolamento per i soggetti fiscalmente a carico sono valide le previsioni statutarie e regolamentari in quanto applicabili e previa verifica della sussistenza degli eventuali presupposti di volta in volta previsti.

ARTICOLO 3 — CONTRIBUZIONE

3.1 – La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita dall'iscritto principale.

3.2 – La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata mediante **versamenti diretti ad importo libero** oppure mediante **versamenti indiretti effettuati per il tramite del datore di lavoro** nella misura e modalità previste dagli accordi.

3.4 – Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace potrà alimentare la propria posizione individuale mediante contributi volontari a proprio carico compilando l'apposito modulo reperibile sul sito internet www.prevaer.it ed effettuando il relativo bonifico.

3.5 – La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata dai versamenti effettuati dall'iscritto principale, anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia cessato di partecipare a PREVAER.

3.6 - Per le modalità di versamento, scadenza dei versamenti e investimento della contribuzione di cui ai punti precedenti si applica quanto previsto ai successivi articoli.

ARTICOLO 4 —MODALITA' DI CONTRIBUZIONE DEI VERSAMENTI DIRETTI AD IMPORTO LIBERO

4.1 – L'iscritto principale che intenda effettuare versamenti contributivi ad importo libero, per conto dei soggetti fiscalmente a carico, dovrà inviare apposita comunicazione a PREVAER, in occasione di ogni versamento con presentazione di un modulo reperibile sul sito del Fondo ed inviando una copia della disposizione di bonifico bancario che dovrà riportare come causale Cognome – Nome – codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico.

4.2 - In alternativa o in aggiunta a quanto sopra è possibile effettuare versamenti con cadenza periodica, che l'iscritto principale segnalerà al Fondo con un unico modulo di versamento, da inviare in occasione del primo versamento, corredato della copia della presa in carico dell'ordine di bonifico continuativo/permanente a favore del Fondo.

ARTICOLO 5 — MODALITA' DI CONTRIBUZIONE DEI VERSAMENTI INDIRETTI EFFETTUATI PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO

5.1 – Il lavoratore dipendente aderente a PREVAER che intenda effettuare i versamenti contributivi per il tramite del datore di lavoro, dovrà far pervenire alla propria azienda apposita comunicazione in tal senso, reperibile dal sito www.prevaer.it , nella quale indicare il contributo da trattenere dalla propria retribuzione. L'azienda provvederà a spedire copia del modulo a PREVAER

5.2 – La comunicazione degli importi di cui al presente articolo avverrà nella lista di contribuzione mensile inviata dall'azienda entro il 16 del mese successivo al periodo di competenza; la contribuzione in esame sarà qualificata quale contribuzione di fonte aderente e dovrà essere intestata all'iscritto fiscalmente a carico.

5.3 – Il versamento verrà effettuato dal datore di lavoro in occasione del versamento mensile dei contributi relativo al periodo di paga in cui è stata effettuata la trattenuta.

5.4 - In qualsiasi momento il lavoratore aderente potrà sospendere la contribuzione prescelta. Il lavoratore aderente potrà riattivare la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico in qualsiasi momento.

ARTICOLO 6 — MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

6.1 – L'assegnazione delle quote, a seguito dei versamenti contributivi effettuati in modo diretto, avviene sulla base delle seguenti regole:

- i versamenti effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese sono investiti sulla posizione dell'iscritto entro il valore quota del mese del versamento;
- i versamenti effettuati dopo il giorno 16 di ciascun mese sono investiti sulla posizione dell'iscritto entro il valore quota del mese successivo a quello del versamento.

8.4 – PREVAER procederà all'investimento dei versamenti effettuati solo a seguito dell'avvenuta ricezione del modulo e della copia del bonifico di cui al precedente art. 4. Il mancato invio dei predetti documenti e la loro inesatta compilazione non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti saranno investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle anomalie riscontrate.

8.5 – Per i versamenti di contribuzione effettuata per il tramite del datore di lavoro il versamento della contribuzione deve essere accompagnato dal contestuale invio della distinta contributiva. Il versamento dei contributi si considera infatti effettuato nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

ARTICOLO 7 — VICENDE DEL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE A PREVAER DEL LAVORATORE DI CUI IL SOGGETTO INTERESSATO E' FISCALMENTE A CARICO.

7.1 – Nel caso in cui l'iscritto principale, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a PREVAER, opti per il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, per il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare ovvero per il riscatto della posizione accumulata, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata ovvero trasferirla alla forma pensionistica complementare alla quale l'iscritto principale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

7.2 – Parimenti, sia nel caso di premorienza dell'iscritto principale che nel caso in cui, a seguito della maturazione dei requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, richieda al Fondo la prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata.

ARTICOLO 8 — PERDITA DELLA CONDIZIONE DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO: CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

8.1 – Nel caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico e/o di eventuale nuova occupazione presso datore di lavoro non associato a PREVAER, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dell'iscritto principale di esercitare una delle seguenti opzioni:

- mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale. In caso di proseguimento della contribuzione il versamento deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4 del Regolamento;
- trasferimento della posizione individuale accumulata alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività lavorativa o, in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.

ARTICOLO 9 – ANTICIPAZIONE, TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, CAMBIO COMPARTO.

9.1 – In presenza dei requisiti previsti, i soggetti fiscalmente a carico possono richiedere anticipazioni, esercitare la facoltà di trasferimento della posizione, variare il comparto di investimento (c.d. switch).

9.2 – In caso di richiesta di anticipazione da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, alla stessa deve essere allegata l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 Cod. Civ..

ARTICOLO 10 — SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO

10.1 – Dalla contribuzione del soggetto fiscalmente a carico ovvero del soggetto che ai sensi del precedente art. 8 che mantenga la posizione individuale al Fondo dopo la perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico è prelevata annualmente una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste nella Scheda Sintetica della Nota Informativa di PREVAER reperibile sul sito internet www.prevaer.it.

10.2 – Nulla e dovuto a titolo di spesa da sostenere all'atto dell'adesione.

ARTICOLO 11 — NORMA FINALE

11.1 – Le modifiche al presente Regolamento saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 – In deroga al comma 11.1 potranno essere apportate modifiche solo ed esclusivamente al variare della normativa di legge o stabilita dalle Fonti istitutive. Tali modifiche saranno comunicate al primo C.d.A. disponibile.